MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni per il finanziamento di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio il 15 luglio 2011, il cui decreto di approvazione è stato registrato dalla Corte dei Conti l'11 ottobre 2011 (Reg. 1, foglio 339), che ha previsto, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, il trasferimento, in favore della Regione Lazio, della somma di € 25.000.000,00, anche ai fini della fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili *ex* art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dal relativo bacino di pertinenza regionale;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio il 27 dicembre 2013, con il quale le parti, stante il parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione fissati nella Convenzione del 15 luglio 2011, si sono impegnate a proseguire nell'azione intrapresa, assicurando un sostegno al reddito a tutti i lavoratori socialmente utili per i quali non è stato raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio il 21 dicembre 2015, con il quale, fino al 31 dicembre 2018, la medesima Regione si è impegnata a rinnovare le iniziative di svuotamento del predetto bacino dei lavoratori socialmente utili assicurando, nelle more, agli stessi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nella misura di almeno il 50% della spesa complessivamente prevista a tal fine;

VISTO il decreto direttoriale n. 40/7 del 13 febbraio 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 2017, n. 217, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata il 10 febbraio 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta in attuazione del citato Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2015, con la quale è stata assegnata alla Regione Lazio la somma di € 2.095.809,57, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a copertura del 40% della spesa prevista per assicurare, per l'annualità 2017, il pagamento dell'assegno per attività socialmente utili, dell'assegno al nucleo familiare e dei relativi costi di gestione in favore dei lavoratori provenienti dal bacino di pertinenza regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale dispone che le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 3 del 12 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2018, al n. 401, disposto in attuazione della norma di cui al precedente capoverso, con il quale, ai fini della immediata proroga nell'annualità 2018 della Convenzione sottoscritta nel 2017 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Regione Lazio, è stata assegnata alla medesima Regione la somma di € 1.497.648,00 a copertura del 40% della spesa prevista per assicurare, per la stessa annualità 2018, il pagamento dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 25 febbraio 2019 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente della Regione Lazio con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare, nel biennio 2019 – 2020, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e ad assicurare l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre il Ministero si è impegnato, nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTO il decreto direttoriale n. 40/30 del 1° marzo 2019 di approvazione della Convenzione sottoscritta il 1° marzo 2019 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, registrato dalla Corte dei Conti con il numero 1-362 del 18 marzo 2019, con il quale, in attuazione del Protocollo d'Intesa di cui al precedente capoverso, sono stati assegnati alla medesima Regione € 1.160.414,82, con onere a carico del

Fondo sociale per occupazione e formazione, a titolo di cofinanziamento della spesa prevista per l'annualità 2019, per il pagamento degli assegni socialmente utili e al nucleo familiare a favore di n. 386 lavoratori provenienti dal bacino regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 3 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2020 al numero 388, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per consentire la proroga, per l'annualità 2020, delle suddetta Convenzione del 1° marzo 2019 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, nel quale è quantificata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 840.469,17;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente della Regione Lazio con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare, nel biennio 2021 – 2022, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, assicurando l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre il Ministero si è impegnato, esclusivamente nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTO il decreto direttoriale n. 40/30 del 10 marzo 2021 di approvazione della Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, registrato dalla Corte dei Conti con il numero 629 del 22 marzo 2021, con il quale, in attuazione del Protocollo d'Intesa di cui al precedente capoverso, sono stati assegnati alla medesima Regione € 618.650,83, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a titolo di cofinanziamento della spesa prevista per l'annualità 2021 per il pagamento degli assegni socialmente utili e al nucleo familiare a favore di n. 213 lavoratori provenienti dal bacino regionale;

VISTA la nota prot. n. 15662 dell'8 novembre 2021, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2021 per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (convenzione straordinaria Regione Lazio), pari ad € 310.100,00;

VISTO l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 661 del 1° dicembre 2021 con cui è stata corrisposta all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 310.100,00;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 40/10852 del 6 ottobre 2022, con cui l'INPS richiede il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento *ex* art. 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (convenzione straordinaria Regione Lazio), date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate in € 66.365,25 sul capitolo INPS 8E1203574;

RITENUTO necessario, provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, della somma di € 66.365,25, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e Il contestuale trasferimento della somma di € 66.365,25 (sessantaseimilatrecentosessantacinque/25) in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 - PG 5 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.